



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 19 maggio 2023

1

Memoria congiunta INT – CONFASSOCIAZIONI alla Legge Delega di Riforma fiscale A.A.C.C. 75 - 1038

**Al Presidente della VI Commissione Finanze della Camera On. Marco Osnato
Agli Onorevoli Componenti**

Stimatissimi,

in merito alla legge Delega di Riforma Fiscale si ribadisce quanto già dichiarato in precedenti occasioni di dibattiti e precedenti audizioni sui ddl di riforma del sistema fiscale, cioè una riforma che deve essere strutturale e basata, a nostro avviso, sui seguenti capisaldi: certezza e stabilità normativa, semplificazione, riduzione della pressione fiscale ed equità. Una riforma che non solo non è più rinviabile per migliorare il rapporto fisco-contribuente, sia per le famiglie che per il settore produttivo, ma anche per dare credibilità agli investitori esteri e ai mercati finanziari. Occorrono volontà e una lunga e attenta analisi delle esigenze dei cittadini contribuenti, pertanto occorrerà tempo, fortunatamente il DDL governativo di Delega fiscale A.C. 1038, è stato presentato nella prima parte di legislatura, e ciò già di per sé costituisce un punto di forza e fa ben sperare nell'attuazione di una riforma fiscale molte volte tentata, ma mai concretizzata, anche se nella precedente legislatura il lavoro svolto dalle Commissioni finanze è stato importante e ha portato a un testo largamente condiviso e ripreso nella PDL A.C.75, nonché in parte anche dallo stesso DDL governativo. Nella presente memoria, composta da riflessioni, osservazioni e proposte alla Delega fiscale, si vogliono prima sintetizzare quelli che per noi sono i 10 ambiti in cui si deve intervenire per ripensare e riformare in modo strutturale il sistema fiscale. Pertanto, prima dell'analisi dei testi legislativi oggetto di conversione, si esporranno alcune brevi riflessioni relative al decalogo presentato nel corso del XXII Convegno nazionale dell'Istituto Nazionale Tributaristi nel novembre scorso, quindi prima della presentazione del testo legislativo di Delega fiscale AC 1038 che, con nostra grande soddisfazione, contiene molti dei nostri auspicati interventi.

Breve indice per meglio individuare le ns. osservazioni e proposte:

Fisco: le 10 priorità dell'Istituto Nazionale Tributaristi.....	pag. 2
Riflessioni sulla Delega Fiscale.....	pag. 3
Osservazioni al Concordato per la definizione biennale della base imponibile.....	pag. 7
Osservazioni sulla razionalizzazione dell'istituto dell'interpello.....	pag. 8
Osservazioni per la semplificazione - cancellazione di adempimenti.....	pag. 8
Osservazioni su alcuni costi per la determinazione del reddito.....	pag. 9
Osservazioni per agevolare regolari pagamenti degli acconti da autotassazione.....	pag. 9
Proposte di modifica alla Legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente	pag. 9
Proposta di aiuto immediato alle famiglie in tema di imposte personali e contributi.....	pag. 11
Proposta di contributo strutturale a regime per il Fondo famiglia.....	pag. 12
Proposta su compensazioni crediti fiscali, semplificazione e contrasto alle frodi.....	pag. 13
Proposta per il contrasto dell'evasione (contrapposizione interessi).....	pag. 13
Proposta di detrazione spese formazione giovani professionisti in regime forfettario	pag. 14
Proposte di modifica all' art 10 della Legge n. 183/2011 (STP).....	pag. 14

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

2

Fisco: le 10 priorità dell'Istituto Nazionale Tributaristi sintesi dal XXII Convegno nazionale, novembre 2022

- CHIAREZZA E STABILITA' NORMATIVA
- SEMPLIFICARE LA TECNICA LEGISLATIVA
- RIORDINO TESTI UNICI
- VALORIZZAZIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
- OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DEI SISTEMI DIGITALI
- INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI DELLA P.A.
- SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI
- EQUITA' E RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
- REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO
- LOTTA ALL'EVASIONE

I primi quattro dei dieci punti elencati, possono essere illustrati anche in forma congiunta perché tutti finalizzati ad un unico obiettivo: il miglioramento della legislazione fiscale della nostra Nazione, sia nella sua formulazione che nella sua interpretazione e applicazione, facendo in modo che tutti e tre questi momenti siano sempre più vicini al contribuente.

Occorre ribadire con forza ancora una volta che un tema di assoluta preminenza nel rapporto tra fisco e contribuenti, ma soprattutto tra il fisco e i soggetti che svolgono l'attività di consulenza e tutela dei contribuenti, è l'impossibilità di ottemperare agli obblighi tributari con la dovuta serenità e attenzione a causa della intemperività e farraginosità dei testi legislativi anche perché, nonostante le promesse, le disposizioni di legge (art. 2 e 3 dello Statuto dei diritti del contribuente – Legge 212/2000) e i contributi della Corte Costituzionale, a tutt'oggi il legislatore non ha ancora affrontato in modo concreto l'applicazione di una corretta tecnica legislativa.

Ha ormai quasi trent'anni la sentenza della Corte costituzionale del 1994, seguita da altre nel 1995 - 1999 e 2003, secondo le quali la certezza e la chiarezza sono un valore costituzionale e assumono un aspetto rilevante nel giudizio di legittimità costituzionale di una normativa, dovendo essere incluse nella parte motiva della decisione anche le valutazioni di ordine di tecnica legislativa; tecniche che sono già codificate in uno studio del Senato del 2001 che rielabora precedenti studi del 1986.

Tutto è già scritto quindi; riprendiamo il testo intitolato alle "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (sito del Senato nella sezione "Le circolari del Presidente del Senato) che dovrebbe diventare un regolamento (un DPR) vincolante per il legislatore.

Occorre limitare al minimo nei testi legislativi il richiamo e il rinvio a leggi, commi, articoli di altre norme scrivendo a chiare lettere quanto si sta regolamentando; norme che si scopre essere errate non devono essere modificate, ma cancellate e riscritte per intero.

Ma ci permettiamo anche di suggerire la costituzione di una commissione di controllo preventivo dei testi legislativi (fra redazione e promulgazione).

Un altro punto importante è la stabilità legislativa in campo fiscale.

Serve una tregua, come andiamo dicendo da tempo. È necessario coordinare l'esistente in una serie di testi unici per le varie imposte che non vengano modificati nel breve periodo e che siano tradotti in inglese a beneficio delle attività produttive interne e degli investitori esteri.

Non è più rinviabile, poi, una reale applicazione dello Statuto dei diritti del Contribuente elevando a rango costituzionale la legge 212 del 2000 in modo da evitare il continuo e deleterio ricorso alla retroattività delle

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

3

norme fiscali (in attesa di ciò nelle proposte che seguono sono individuate due modifiche all'attuale testo legislativo dello Statuto dei Diritti del Contribuente).

Passando all'ottimizzazione dei sistemi digitali della Pubblica Amministrazione e alla interoperabilità delle sue banche dati, con evidenti riflessi nella semplificazione degli adempimenti, nelle varie relazioni dell'INT presentate alle commissioni per la riforma fiscale e a quelle per la semplificazione, abbiamo sempre ribadito che (per utilizzare le parole del nostro Presidente) *“Crediamo molto nella digitalizzazione, ma deve essere semplice perché solo se il digitale è semplice può migliorare la vita ai contribuenti, la Pubblica amministrazione altrimenti rischia di diventare un ulteriore intoppo. Per questo la politica deve investire in semplificazione perché in un contesto complesso, occorre ribadire una visione unitaria delle necessità professionali.*

I sistemi digitali sono comunque funzionali alla semplificazione e se non raggiungono questo obiettivo si rischia che siano strumenti utili per l'amministrazione finanziaria, ma non utili per il contribuente. Il sistema digitale deve essere semplice, intuitivo e soprattutto gratuito laddove sono previsti degli obblighi imposti per legge. Inoltre, auspichiamo l'attivazione di una piattaforma unica per la notificazione digitale degli atti, nella speranza che si possa poi arrivare all'utilizzo dei milioni di dati in possesso e allo scambio degli stessi tra i vari settori della P.A. sollevando il contribuente dal presentare e ripresentare documenti, certificazioni e dati”.

Occorre però investire, non solo in semplificazione, ma anche in una importante riduzione della pressione fiscale tenendo però acceso il faro sull'equità del sistema, attraverso interventi sostenibili e compatibili con la situazione di bilancio dello Stato, così come giusta e doverosa è la lotta all'evasione, ma che non deve demonizzare interi settori e provocare accertamenti insostenibili e soprattutto deve essere combattuta l'evasione reale, quella che nasconde o riduce gli imponibili tassabili perché non pagare le imposte alla scadenza per carenza di fondi disponibili e rateizzare quando si può non è evasione, ma una evidente tardiva o omessa riscossione, perché le dichiarazioni presentate sono corrette e gli imponibili sono stati dichiarati per l'intero come le relative imposte dovute che sono state acquisite al bilancio dello Stato che, se non pagate, sono comunque crediti nell'attivo del bilancio stesso; serve ovviamente anche la soluzione strutturale delle somme iscritte a ruolo (c.d. cartelle di pagamento) che deve però andare di pari passo con una completa revisione del sistema sanzionatorio.

In relazione a questo tema occorre rammentare al legislatore che secondo copiosa giurisprudenza comunitaria, ma anche di Cassazione, le sanzioni devono garantire l'esatta riscossione ed evitare l'evasione; tuttavia, devono rispettare il principio della proporzionalità e non devono eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

Numerose sanzioni, infatti, puniscono in modo grave comportamenti che nulla hanno a che vedere con la lotta all'evasione o al potenziamento della riscossione. Soprattutto il sistema sanzionatorio amministrativo non distingue i casi di frode, dagli errori in buona fede o da comportamenti dovuti a necessità sopravvenute.

L'ipotesi di forme premiali per i contribuenti economici corretti è condivisibile, ma, se basata sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), deve prevedere una modifica del predetto strumento soprattutto nell'incidenza degli addetti nella determinazione dei ricavi.

Riflessioni sulla Delega Fiscale

Una Riforma che tiene conto dei tempi attuali e che entra in alcuni aspetti maggiormente in dettaglio rispetto a precedenti formulazioni.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Uffici di Rappresentanza

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

4

Una riforma che indica tra i suoi criteri direttivi generali:

- La piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria,
- Il pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi;
- La piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della disciplina comunitaria sulla tutela dei dati personali;
- Individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato;

Quindi non più la richiesta di dati ed informazioni già potenzialmente in possesso dell'Amministrazione ed il taglio di imposte e adempimenti che potevano avere una logica negli anni "analogici" nei quali erano state concepite ma poco senso nell'era digitale e delle intelligenze artificiali su cui intende poggiare anche questo progetto di riforma.

Criteri fortemente condivisibili atteso che a tutt'oggi, nonostante l'ingente utilizzo dei sistemi digitali nella P.A., la semplificazione degli adempimenti fiscali rischia di trasformarsi in utopia fintanto non verrà superata l'attuale complessità e la sedimentazione dei vari interventi normativi, su cui questa Delega sulla Riforma deve agire, aspetti che rendono estremamente difficile qualsiasi tentativo di semplificazione tanto che l'imposizione dell'utilizzo dei sistemi digitali fino ad oggi applicata non ha sempre coinciso con un parallela semplificazione degli adempimenti per il contribuente piuttosto si è rilevata una mera trasposizione di una attività di data entry prima svolta dal personale della P.A. al contribuente.

In un passaggio dell'articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche) è ravvisabile la priorità data anche in ambito tributario ai temi importanti quali la Famiglia, la Casa, l'Istruzione e la Previdenza:

“ il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

1.1 alla composizione del nucleo familiare e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;

1.2 alla tutela del bene casa e di quello della salute delle persone, dell'istruzione, della previdenza complementare;

1.3 agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente;

Altre proposte contenute nella Riforma da accogliere positivamente sono:

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

5

- Cedolare secca estesa anche agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitativo
- Superamento dell'Irap con l'adozione di una sovrainposta
- Ires a doppia velocità con l'adozione di una aliquota ridotta sugli utili reinvestiti
- Riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti e professioni che si avvalgono di personale
- Neutralità fiscale delle aggregazioni professionali
- Sospensione della notifica di richieste di informazioni e documenti da parte del fisco nel periodo estivo e natalizio
- Decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si siano manifestati i componenti ad efficacia pluriennale come gli ammortamenti ed i crediti di imposta
- Diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture ricevute nell'anno successivo a quello dell'operazione, da esercitare con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la fattura è stata ricevuta;

Sono solo alcune delle peculiarità di questa riforma che ha fatto tesoro delle critiche e delle proposte più volte formulate in questi anni anche da noi dell'INT e buona parte delle quali potrebbero già essere introdotte da subito con un decreto fiscale di metà anno sfruttando il buon andamento dell'economia e il conseguente consolidamento della crescita delle entrate fiscali e lo spazio di manovra creatosi fin dall'anno in corso a seguito del blocco della cedibilità dei crediti fiscali edilizi e della loro riclassificazione nei bilanci degli anni antecedenti al 2022.

Il Governo avrà due anni di tempo per approvare i decreti delegati che dovranno comunque essere passati al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti e avrà ulteriori due anni di tempo per procedere a correzioni ed integrazioni come previsto al comma 6 dell'articolo 1 laddove è previsto che “ Il Governo è delegato a adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ...”

Quindi un cantiere lungo ben quattro anni, giusto in tempo per la fine legislatura. Un periodo nel quale l'INT si propone di dare il proprio contributo di idee a Governo e Parlamento affinché questo testo venga ulteriormente migliorato nel suo iter parlamentare come pure si rende disponibile a dare il proprio supporto nella stesura dei decreti delegati, come del resto previsto dalla stessa delega al suo articolo 2 dove è prevista la facoltà per il Governo di “ ... costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria e dei professionisti.”

Passando al merito ci sono aspetti che varrebbe la pena fossero meglio definiti come ad esempio l'abolizione di tutta una serie di adempimenti che già con l'introduzione della fatturazione elettronica non avrebbero più ragione di essere:

- Split payment
- Reverse charge

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

6

- Liquidazioni Periodiche IVA

Giusto per indicarne alcuni dei più importanti e diffusi, senza dimenticare il bollo in fattura, che tanti problemi interpretativi sta ancora ponendo anche dopo la pronuncia di prassi dell'Agenzia delle Entrate per quanto al regime forfettario tanto che nel perdurare del dubbio diversi sostituti stanno assoggettando a ritenuta l'imposta addebitata dal percipiente in regime ordinario.

Pensiamo anche alle vicende processuali che hanno interessato diversi contribuenti che in buona fede avevano dato seguito alla compensazione dei debiti contributivi con i crediti fiscali, un tema sollevato da diverse pronunce della magistratura di merito in senso negativo verso le quali Garante del Contribuente, Governo Istituzioni ed Agenzie Fiscali non erano ancora intervenuti per fare chiarezza fino alla recentissima introduzione della interpretazione autentica dell'art. 17, comma 1 del dlgs. 241/1997, nel senso di affermare una piena compensabilità orizzontale tra partite creditorie e debitorie previdenziali e tributarie, in sede referente con un emendamento del Governo l'articolo 2 quater alla legge di conversione del DL 11/2023.

Questa nota per richiamare la relativa incisività della Riforma sul tema dello Statuto del Contribuente.

Certo è interessante ed anche importante il riferimento in diversi passaggi della Delega ai principi dello Statuto del Contribuente come ad esempio all'articolo 19 dedicato ai "Testi unici e codificazione della materia tributaria" per la cui redazione il testo della Delega dispone quale primo criterio il "recepimento dei principi di cui allo Statuto dei diritti del contribuente"

Ancor più importante è l'articolo 4 ad esso dedicato che rafforza le tutele del contribuente con riferimento a diverse fattispecie:

- Le motivazioni degli atti
- Il legittimo affidamento
- L'accesso agli atti del procedimento tributario
- L'applicazione generalizzata del contraddittorio

ma come sopra evidenziato introduce anche il pagamento, ancorché di fatto in limitati e residuali casi più complessi non già trattati in precedenti documenti di prassi, di un contributo commisurato alla fattispecie trattata dal ricorso all'interpello che ricordiamo fu una conquista del contribuente utile ad ovviare alla complessità interpretativa della materia, tema già molto sentito negli anni per evitare errori nel calcolare correttamente le imposte dovute. Una previsione che stride con i principi della Legge 212/2000.

Diverso sarebbe questo parere se il contributo fosse invece dovuto ad un soggetto pubblico chiamato ad esporre un parere "terzo" rispetto ai soggetti coinvolti.

Da questa riflessione parte la proposta di inserire nella Delega in discussione la previsione di una Authority Fiscale al quale demandare la garanzia di terzietà, la chiarezza delle nuove norme approvate, così da evitare

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

7

fin dall'origine buona parte dei possibili dubbi applicativi, od anche quando necessario fornire una interpretazione autentica di quelle in essere così da risolvere problematiche quali appunto quelle sopra citate riguardo gli interpelli. Una Authority di Garanzia in materia Tributaria in posizione "terza" rispetto alla attività oggi svolta da AdE, AdER, MEF ed RGS ecc ... fortemente influente su legislazione, normativa secondaria e prassi. Tutto questo mentre nel contempo accertano, riscuotono e transano utilizzando sostanzialmente la medesima struttura organica, oltre ad esercitare, e qui il paradosso, il compito di coordinamento dell'attività dei Garanti dei Contribuenti, già poco incisiva per le attuali limitate attribuzioni normative loro affidate. Un' Authority formata da Commissari di nomina parlamentare da scegliere tra parlamentari e ministeriali oltre che tra accademici e professionisti della materia tributaria, alla quale attribuire, rivedendoli rispetto al loro perimetro attuale:

a) i poteri su interpelli preventivi,

b) il coordinamento dell'azione dei Garanti del contribuente (terzietà di valutazione) attualmente in essere (un istituto da potenziare rispetto alle attuali mansioni)

c) la valutazione preventiva del rispetto dello Statuto del Contribuente nella produzione legislativa e delle possibili interferenze con le norme già in essere.

Operazione tra l'altro a costo «quasi zero» per lo Stato, atteso che per la pianta organica si potrà attingere dalle altre Istituzioni risorse umane e strutturali già impegnate alle suddette mansioni.

Assieme all'istituzione dell'Authority si propone in quanto strettamente connessa anche la modifica all'art. 1 della Legge 212/2000, prevedendo la limitazione della facoltà di deroga ivi contemplata unicamente in casi espressamente motivati e giustificati esclusivamente per esigenze di interesse generale non rinviabili, di cui si deve fornire esaustiva motivazione.

Derogabilità che deve essere tassativamente vietata con riguardo alla retroattività delle norme, fatti salvi casi eccezionali a tutela dell'interesse del contribuente.

Proposta questa della modifica dello Statuto dei Diritti del Contribuente volta alla limitazione dell'utilizzo della deroga, in linea di massima come sopracitato, solo in caso di gravi e non rinviabili necessità nell'interesse generale dei cittadini contribuenti e del Paese e comunque per introdurre il preciso divieto di emanare norme tributarie che abbiano effetto retroattivo, salvo che il legislatore ne indichi la retroattività della norma col preciso intento di salvaguardare un interesse dei cittadini - contribuenti.

Solo dandogli effettiva forza si otterrebbe uno Statuto dei Diritti del Contribuente che non sia una mera enunciazione di principi labili, ma una precisa indicazione legislativa da applicarsi con il massimo rigore.

Questo per ribadire con forza che in parallelo alla lotta all'evasione occorre un segnale chiaro della volontà di mettere al centro della riforma del nostro sistema fiscale la tutela del contribuente.

Osservazioni al Concordato per la definizione biennale della base imponibile

L'ipotesi da noi evidenziata circa la premialità dei contribuenti corretti si è concretizzata con la normazione nella Delega del concordato per la definizione biennale della base imponibile: "...*si introduce, per i soggetti*

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

8

di minore dimensione titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale che comporta l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP formulata dall'Agenzia delle entrate, anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione. Nella formulazione della proposta dovrà tenersi conto anche dell'andamento dei diversi settori economici. La disposizione ha la finalità di favorire l'emersione di materia imponibile e di offrire al contribuente l'opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria". La proposta di concordato si dovrebbe basare sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) pertanto si ribadisce che i predetti indici andranno ulteriormente revisionati in base alla effettiva incidenza dei costi soprattutto, come già indicato, in relazione ai parametri collegati agli addetti siano essi dipendenti, soci e/o collaboratori. Inoltre sia sulla proposta di concordato per le imprese minori o nella gestione della compliance per i soggetti di maggiori dimensioni, l'attività di supporto, di certificazione e di consulenza deve essere affidata a tutti i professionisti che svolgono funzione di intermediario fiscale abilitato, ciò non solo per evitare discriminazioni nell'ambito della consulenza fiscale, ma anche per garantire la massima adesione da parte dei contribuenti supportati da quegli intermediari che per tutto l'esercizio fiscale ne seguono la gestione contabile e tributaria, poiché la volontà, condivisa, di voler instaurare un rapporto di dialogo-collaborativo tra fisco e contribuente non può prescindere dall'intermediazione del professionista che assiste quest'ultimo.

Osservazioni sulla razionalizzazione dell'istituto dell'interpello

Pur condividendo la necessità di razionalizzare la disciplina dell'interpello e ridurne l'utilizzo rafforzando i servizi di interlocuzione dell'amministrazione finanziaria verso il contribuente ottimizzando le risorse digitali anche attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale come indicato nella delega fiscale, sorgono alcuni dubbi circa la previsione normativa dell'accesso all'interpello previo pagamento di un contributo, giustificata dalla necessità di ottimizzare le risorse dell'Agenzia delle Entrate a fronte di un crescente ricorso all'utilizzo dell'interpello talvolta, ad onor del vero non necessario poiché riferito a problematiche già superate da circolari o precedenti risposte dell'Amministrazione finanziaria. Per cui ben vengano, come precedentemente indicato, sistemi di più efficace ricerca gratuita nelle banche dati e servizi di interlocuzione rapida con l'Agenzia delle Entrate. Detto ciò, ci limitiamo a evidenziare che con l'introduzione dell'interpello a pagamento il Legislatore dovrà emanare norme chiare e non retroattive, nel rispetto dello Statuto dei diritti del Contribuente, poiché molti dei casi per cui si ricorre a tale istituto derivano in gran parte proprio dalla poca chiarezza delle norme stesse. Se però la semplificazione e la chiarezza normativa non si attuassero, l'interpello a pagamento costituirebbe un ulteriore divario negativo per il contribuente nel rapporto con il fisco.

Osservazioni per la semplificazione - cancellazione di adempimenti

In ragione della sempre maggiore digitalizzazione dei dati fiscali, in particolare dell'invio su piattaforma digitale dell'Amministrazione finanziaria delle fatture e dei corrispettivi elettronici, si ritiene possibile l'abolizione dell'invio telematico delle Liquidazioni Iva Periodiche (LIPE), il che costituirebbe una semplificazione per il contribuente e confermerebbe quanto da noi auspicato cioè l'ottimizzazione dei dati digitali per semplificare il lavoro non solo della Pubblica Amministrazione, ma anche del contribuente. In tema di dichiarazioni fiscali riepilogative, ovvero in cui si riportino pagamenti già effettuati e quindi non comportino ritardi o riduzioni di entrate per l'erario, si ritiene possibile l'eliminazione del modello 770 semplificato per il lavoro autonomo integrando eventualmente, ove l'Agenzia delle Entrate lo ritenesse necessario, taluni dati nella certificazione unica.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

9

Osservazioni su alcuni costi per la determinazione del reddito

Sia nei confronti di imprese che di professionisti si ritiene necessario per la determinazione del reddito tassabile, rivedere alcune voci di costo e la loro percentuale di detraibilità. In particolare andrebbero aggiornate e riviste le tabelle relative alle percentuali di ammortamento dei beni strumentali, nonché quelle applicabili a beni ad uso promiscuo in particolare alle autovetture utilizzate da imprenditori e professionisti nella loro attività che andrebbero elevate al 50% sia per le imposte dirette che per l'IVA.

Osservazioni per agevolare regolari pagamenti degli acconti da autotassazione

L'autotassazione di imposte e contributi collegati alle dichiarazioni dei redditi prevede, oltre al pagamento del saldo anche quello dell'acconto. Quest'ultimo suddiviso in due rate del 40% e del 60% del dovuto, la prima da pagarsi contestualmente al saldo prevede la possibilità di rateizzarne il versamento, la seconda peraltro anche più cospicua prevede invece un unico versamento entro il 30 novembre. Si ritiene necessario, al fine di garantire il regolare versamento della seconda rata d'acconto e nel contempo evitare drenaggi alla liquidità di imprese e professionisti, renderne possibile la rateizzazione in 5/6 rate. Si tratterebbe quindi non di riduzione o agevolazioni su imposte e contributi, ma unicamente un'opportunità per il contribuente di diluire quanto dovuto in un maggior lasso di tempo garantendo maggiore liquidità per far fronte agli impegni gestionali di imprese e professionisti, compresa la possibilità per le micro imprese di avere una regolare posizione contributiva e poter ottenere il DURC. Tale agevolazione è stata proposta e caldeggiata anche nella precedente Legislatura da esponenti del Parlamento, si auspica pertanto che ciò possa trovare concretizzazione nell'attuale riforma del sistema fiscale.

Proposte di modifica alla Legge 212/2000 Statuto diritti del contribuente

Con la speranza che la Legge n.212/2000 sia elevata a rango costituzionale, ma in considerazione che tale ipotesi sia legata ad un complesso e lungo percorso legislativo, si ritiene che nell'immediato sia necessario un rafforzamento dello Statuto dei diritti del contribuente, al fine di fornire garanzie certe di stabilità normativa e di chiarimento del diritto di assistenza e rappresentanza in caso di verifica fiscale non solo presso gli Uffici finanziari, ma anche presso la sede dell'attività. Occorre un segnale chiaro della volontà di mettere al centro della riforma del nostro sistema fiscale la tutela del cittadino-contribuente.

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, riformulazione degli artt. 1 e 12

ART. 1 (Principi Generali)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali ed esclusivamente per esigenze di interesse generale non rinviabili, di cui si deve fornire esaustiva motivazione. La derogabilità è tassativamente vietata circa la retroattività delle norme, fatti salvi casi eccezionali a tutela dell'interesse del contribuente.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

10

ART. 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art.63 del D.P.R. 29/09/1973 n.600.

Anche a livello europeo si pensa a uno Statuto dei contribuenti UE, abbiamo partecipato alla consultazione pubblica della Commissione UE e di seguito uno stralcio dell'intervento dell'INT: Diritti dei contribuenti dell'UE - procedure semplificate per migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali (raccomandazione) La volontà della pubblicazione di uno Statuto dei Diritti dei Contribuenti dell'UE, nonché la raccomandazione per gli Stati Membri di semplificare gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali, incontrano sicuramente il favore e la massima condivisione dell'Istituto Nazionale Tributaristi. Ci si augura che tale iniziativa legislativa dell'UE possa indurre gli Stati Membri sempre al massimo rispetto dei diritti dei contribuenti, sia nella fase di emanazione di nuove norme sia nella fase di accertamento. In particolare il riferimento è all'Italia, ove opera l'organizzazione professionale scrivente, in cui nonostante la presenza di apposita legge (L.212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente), le sue indicazioni normative vengono spesso derogate dal legislatore poiché, per attuare tale deroga, è sufficiente esplicitarlo nella norma stessa, senza neppure evidenziarne le motivazioni. Pertanto lo Statuto dei Diritti dei Contribuenti dell'UE, a nostro avviso, dovrebbe contenere una chiara e precisa limitazione all'utilizzo della deroga solo in casi di conclamata necessità per l'interesse generale con tassativa esclusione dell'effetto retroattivo delle norme emanate rispetto a quelle vigenti. A tal fine l'organizzazione professionale scrivente presenterà, nell'ambito della Riforma fiscale, una proposta di modifica dello Statuto dei Diritti del Contribuente volta alla limitazione dell'utilizzo della deroga, in linea di massima come sopracitato ovvero derogare allo Statuto solo in caso di gravi e non rinviabili necessità nell'interesse generale dei cittadini contribuenti e del Paese e comunque il preciso divieto di emanare norme, in ambito fiscale, che abbiano effetto retroattivo, salvo che il legislatore indichi la retroattività della norma laddove sia da salvaguardare un interesse dei cittadini - contribuenti. Solo così si avrebbe uno Statuto dei Diritti del Contribuente che non sia una mera enunciazione, ma una precisa

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

11

indicazione legislativa da applicarsi con il massimo rigore. In merito alla raccomandazione rivolta agli Stati Membri circa la semplificazione degli adempimenti fiscali, rappresenta ciò che la scrivente Organizzazione di rappresentanza professionale richiede da decenni al legislatore tributario nazionale. Purtroppo a tutt'oggi, nonostante l'ingente utilizzo dei sistemi digitali, la semplificazione degli adempimenti fiscali rischia di trasformarsi in utopia poiché la complessità e la sedimentazione dei vari interventi normativi rendono estremamente difficile qualsiasi tentativo di semplificazione. Inoltre, come sopra indicato, l'imposizione dell'utilizzo dei sistemi digitali non sempre coincide con la semplificazione degli adempimenti per il contribuente, ma paradossalmente il soggetto che maggiormente ne beneficia in termini di semplificazione è la Pubblica Amministrazione. Per semplificare occorre sfoltire le norme e non creare sovrapposizioni, occorre investire anche utilizzando risorse del PNRR, occorrono infine chiarezza e stabilità normativa. Per quanto concerne l'ambito europeo, oltre a quanto sopraesposto in termini di semplificazione, occorrerebbe uniformità dei sistemi fiscali dei Paesi membri la cui profonda difformità oltre a creare inevitabili complicazioni, rappresenta anche una forma di discriminare per l'operatività dei cittadini contribuenti dei singoli Stati.

Proposta di aiuto immediato alle famiglie in tema di imposte personali e contributi potrebbe essere la compensazione dei crediti/debiti da dichiarazione nell'ambito dei componenti il "Nucleo familiare fiscale", anche se non conviventi

Il principio potrebbe essere inserito nel Disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", all'art. 5, comma 1, lettera a) "aspetti generali", con l'aggiunta del numero 4. Ci sono proposte che possono semplificare notevolmente la vita fiscale degli italiani e che costano poco più di zero. Per esempio, si potrebbe pensare a come compensare i crediti fiscali/contributivi di un coniuge con i debiti dell'altro coniuge (anche fuori dall'utilizzo del modello 730 congiunto), ma anche allargando questa possibilità a tutti i componenti di un nuovo soggetto definibile "Nucleo familiare fiscale", anche se non conviventi, purché consenzienti. Una sorta di consolidato fiscale familiare, compensando debiti e crediti fiscali e contributivi (IRPEF, addizionali e imposte sostitutive, contributi previdenziali) di un dato periodo di imposta. Se genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle e relativi affini fino ad un determinato grado di parentela da definire legislativamente, anche non conviventi, non è giusto, ad esempio, che i figli debbano attendere un rimborso o riportare in avanti un credito non utilizzabile in compensazione, quando per la stessa annualità i genitori anticipano imposte. Così come, in effetti, già avviene nel modello 730 congiunto, perché non lo si dovrebbe

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

12

permettere anche con il modello Redditi tra familiari indicando in ogni modello i codici fiscali degli altri soggetti appartenenti ad un nucleo familiare di natura solamente fiscale e compilando un modello riepilogativo con le compensazioni, come avviene nel consolidato fiscale nazionale per le società controllate e collegate? La compensazione dovrebbe essere possibile tra imposte diverse e contributi che, comunque, manterrebbero la loro natura e i loro specifici codici tributo. Il consolidato fiscale di famiglia, ovviamente su opzione espressa da ognuno dei contribuenti coinvolti e con determinate regole da stabilire, potrebbe essere un'idea utile a non far uscire imposte dalla famiglia, quando i debiti ed i crediti si potessero compensare. Occorrerebbe pensarci, non costa molto, ma potrebbe dare sollievo in molte situazioni di illiquidità in famiglia. La copertura finanziaria peraltro minima e di pura liquidità di periodo, in quanto non c'è diminuzione di gettito, andrebbe determinata considerando l'anticipazione dei tempi di rimborso o di utilizzo per i crediti e il mancato incasso immediato dei debiti fiscali e contributivi. Bisogna anche considerare però il risparmio per interessi e per costi di gestione che lo Stato non pagherebbe sui rimborsi.

Proposta di contributo strutturale per il Fondo famiglia

Si potrebbe prevedere un contributo per il Fondo Famiglia, strutturale a regime, da applicarsi agli accertamenti definitivi, calcolato sulla base degli imponibili evasi dalle persone fisiche e giuridiche. Una somma da riscuotere con le imposte e le sanzioni, da calcolarsi per esempio su uno schema simile al seguente: sino a 2.000,00 euro di maggior imponibile contributo di euro 100 - da 2001 a 5.000 contr. di 200 - da 5.001 a 10.000 contr. di 400 - da 10.001 a 20.000 - contr. di 600 - da 20.001 a 30.000 contr. di 800 - da 30.001 a 50.000 contr. di 1.000 e poi a seguire con ulteriori fasce di maggior imponibile accertato e di contributo.

In un periodo di crisi così profonda è tempo che chi ha evaso, oltre al pagamento delle imposte e delle sanzioni, provveda direttamente a contribuire al finanziamento del welfare che ha penalizzato con il suo comportamento scorretto, sarebbe un atto di giustizia e di equità nei confronti dei contribuenti corretti, non si pensa certamente che possa essere esaustivo di tutti gli interventi necessari per la Famiglia, ma sarebbe un bel segnale per il Paese e un ulteriore monito per gli evasori.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

13

Proposta su compensazioni crediti fiscali, semplificazione e contrasto alle frodi

Oltre agli investimenti effettuati dalle imprese o a tipologie di attività che per loro natura producono un credito di imposta, gli istituti dello split payment e del reverse charge, che hanno sicuramente ottenuto effetti positivi nell'ambito della lotta all'evasione dell'IVA, hanno però prodotto problemi di liquidità alle imprese con la creazione di importanti crediti, problemi che potrebbero essere superati se fosse consentita una più elastica gestione dei propri crediti erariali. Per porre un argine al fenomeno delle truffe sulle compensazioni dei crediti, si sono continuati ad introdurre nuovi parametri volti al controllo di questo istituto, così da limitarne gli effetti negativi. Si potrebbe pertanto prevedere, in luogo del visto di conformità (che oltretutto rappresenta un ulteriore costo per le imprese), la comunicazione telematica preventiva all'Agenzia delle Entrate del credito che si andrà a compensare. L'Agenzia conoscerebbe in anticipo l'importo del credito, la tipologia dell'attività svolta dal titolare del credito, potrebbe, ante e non post, bloccare l'operazione per richiedere eventuali chiarimenti o svolgere accertamenti. I contribuenti corretti non sarebbero costretti a pagare un certificatore per compensare un loro legittimo credito e i disonesti avrebbero difficoltà ad inviare loro stessi una comunicazione di compensazione evidentemente anomala.

Possibile intervento normativo

“Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito e in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.”

Proposta per il contrasto all'evasione (contrapposizione interessi)

Per contrastare l'evasione attraverso la contrapposizione di interessi, si potrebbe ipotizzare una detrazione del 24% sino a euro 5.000,00 (od oltre) annui relativi a spese della quotidianità, al di fuori dell'attività

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

14

d'impresa o professionale, assoggettate a IVA al 22% (es. servizi per autoveicoli, abbigliamento, servizi per la casa, ecc.) pagate con sistemi tracciati e certificate da fattura o documento commerciale. Un mese prima della campagna dichiarativa si potrebbero estrarre un certo numero di codici Ateco di attività i cui beni o servizi rientrano tra quelli detraibili come sopradescritto. Essendo la detrazione maggiore dell'aliquota più elevata dell'IVA, si ridurrebbe una delle motivazioni che 'induce' a non richiedere fattura; il fatto di non conoscere a priori quali spese saranno effettivamente detraibili renderebbe più difficoltosi e non convenienti eventuali 'accordi' volti all'evasione dell'imposta.

Proposta di detrazione spese formazione giovani professionisti in regime forfettario

La formazione professionale costituisce un irrinunciabile strumento per garantire qualità all'utenza, tanto che il legislatore ha ritenuto renderla obbligatoria per gli esercenti attività professionali. Partendo da questi presupposti si ritiene necessario dare un segnale nei confronti dei giovani professionisti che più di altri soffrono la pesante crisi che si è sviluppata e prosegue tra varie emergenze. Per questo motivo si ritiene opportuno che anche i giovani professionisti in regime fiscale forfettario possano portare in detrazione dal reddito le spese sostenute per la formazione professionale.

Per cui si ritiene necessario apportare modifica alla Legge 23 dicembre 2014, n.190, nella parte relativa alla determinazione del reddito, rendendo integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età.

Proposte di modifica all' art 10 della Legge n. 183/2011 (STP)

Nel ribadire l'apprezzamento della previsione normativa di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione tra professionisti, evidenziamo la necessità di modificare lo status di socio nelle STP dei professionisti associativi di cui alla L. 4/2013.

L'interesse per la crescita economica della nostra Nazione passa attraverso il supporto al "sistema impresa" che richiede di fatto una sinergia tra diverse figure professionali nel rispetto e nei limiti delle riserve di legge (garantito per altro dalla trasparenza nell'assegnazione degli incarichi come da dettami dell'art. 10 comma 4

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

15

lettera C), e si nutre della collaborazione fattiva tra queste. Arginare tali collaborazioni, restringendole solo a determinati assetti organizzativi professionali, restituisce una visione miope delle necessità a cui è chiamata oggi la nostra economia. E' auspicabile una modifica dell' art. 10 laddove, limitando la partecipazione dei soggetti "non professionisti" (leggasi non ordinisti) soltanto alle prestazioni tecniche, o a finalità di investimento ricomprende erroneamente anche i professionisti ex lege 4/2013 che rientrano per legge nell'alveo del sistema professionale. Occorrerà prevedere dunque, al contempo: l'accesso alle STP dei professionisti ex lege 4/2013, qualificati iscritti ad associazioni che rilasciano attestato di qualità, con l'inserimento nella compagine decisionale e operativa, non solo sociale e tecnica, nel rispetto della loro stessa natura di professionisti.

Pertanto si propongono le seguenti modifiche:

Legge 12-11-2011 N. 183 Legge di Stabilità G.U. serie generale N. 265 del 14-11-2011
supplemento ordinario N. 234

ARTICOLO 10

Ai commi:

3) **dopo le parole** ...attività professionali **eliminare le parole** ...regolamentate nel sistema ordinistico... **prosegue nella versione originale**

4) **sostituire la lettera b) con la seguente:** b) l'ammissione in qualità di soci dei professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, dei professionisti qualificati iscritti alle associazioni ex lege 4/2013, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o del collegio professionale o dell' associazione ex lege 4/2013 presso cui è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo o dall'associazione, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

7) **sostituire il primo periodo con il seguente:** 7) I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine o del codice di disciplina della propria associazione, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine o dell'associazione a cui risulta iscritta. **prosegue nella versione originale**

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

16

Quanto indicato nella presente memoria riguarda solo una prima analisi della Delega di Riforma Fiscale, che sarà ulteriormente implementata e approfondita nel corso dell'iter parlamentare di approvazione e dell'emanazione dei decreti attuativi. In merito alle attuali osservazioni e proposte, si resta a disposizione per ogni approfondimento e si porgono deferenti ossequi.

Riccardo Alemanno

Presidente nazionale dell'Istituto Nazionale Tributaristi e Vice Presidente Vicario di Confassociazioni

Giuseppe Zambon

Vice Presidente nazionale dell'Istituto Nazionale Tributaristi e Segretario Generale dell'Osservatorio sulla Fiscalità di Confassociazioni

Edoardo G. Boccalini

Segretario nazionale dell'Istituto Nazionale Tributaristi

Salvatore Cuomo

Consigliere nazionale aggiunto dell'Istituto Nazionale Tributaristi e Coordinatore della Commissione INT a supporto della Riforma fiscale

Paola De Maio

Consigliere nazionale aggiunto e Vice Segretario Generale dell'Osservatorio sulla Fiscalità di Confassociazioni

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it